

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2017, il giorno cinque Luglio, alle ore 11:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Consigliere delegato GIAMPIERO VERONESI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Vice segretario Generale Dr. FABIO ZANAROLI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.131 - I.P. 1685/2017 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.9.0.0/4/2017

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Comune di Valsamoggia. Proposta presentata dalla Ditta FA.TA. Ricambi SpA, riguardante il progetto per la realizzazione di un nuovo fabbricato industriale in zona sita in Via Chiesaccia, in località Crespellano, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale. Atto di assenso previsto ai sensi dell'art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. ed espressione della valutazione di compatibilità ambientale, di cui all'art. 5 della medesima legge regionale.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:

Comune di Valsamoggia. Proposta presentata dalla Ditta FA.TA. Ricambi SpA, riguardante il progetto per la realizzazione di un nuovo fabbricato industriale in zona sita in Via Chiesaccia, in località Crespellano, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale. Atto di assenso previsto ai sensi dell'art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. ed espressione della valutazione di compatibilità ambientale, di cui all'art. 5 della medesima legge regionale.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, l'assenso alla conclusione della procedura avviata ai sensi dell'art. A-14-bis della vigente L.R. n. 20/2000², riguardante l'intervento presentato presso lo Sportello Unico Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro dalla Ditta FA.TA Ricambi SpA, relativo al progetto per la realizzazione di un nuovo fabbricato industriale in zona sita in Via Chiesaccia, in località Crespellano, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale. Detto assenso è subordinato al recepimento della riserva precisata in dettaglio nella Relazione istruttoria³ predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nei termini di seguito esplicitati:*

“Poiché lo strumento urbanistico comunale prevede una quota di parcheggi pubblici, consentendone la monetizzazione, si chiede di verificare il soddisfacimento delle quote di

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle quali rientra l'assunzione del presente atto.

² L'art. A-14 bis della L.R. n. 20/2000 vigente introduce una nuova tipologia di variante urbanistica, per favorire lo sviluppo delle attività produttive ed economiche presenti nel territorio regionale. Si tratta di una procedura speciale analoga a quanto stabilito dall'art. 8 del DPR n. 160/2010 (che ha abrogato il DPR 447/98), che trova applicazione nel caso di imprese, già insediate nel territorio urbanizzato, che vogliano ampliare o ristrutturare le proprie attività in essere. In particolare, il richiamato art. A-14-bis, comma 1, prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l'Amministrazione Comunale convochi, entro dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, una Conferenza dei servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali esistenti, nel caso in cui essi comportino variazione ai vigenti strumenti urbanistici comunali. Il comma 2 del medesimo art. A-14-bis prevede che alla Conferenza dei servizi siano chiamati a partecipare la Città metropolitana e tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della Conferenza dei Servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.

³ Acquisita in atti con P.G. n. 39583 del 23.06.2017 – Fasc. 8.2.2.9/4/2017.

standard pubblico dell'ambito oggetto di variante, integrando eventualmente la Convenzione di conseguenza”;

2. prende atto dello schema di *Parere motivato* in materia ambientale acquisito in atti al Prot. n. 38245 del 19.06.2017, espresso da *ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)* di Bologna⁴, che si allega alla Relazione istruttoria suddetta, nel quale vengono formulate alcune prescrizioni sulla proposta di Variante urbanistica in oggetto;
3. *esprime* inoltre, nell'ambito del procedimento urbanistico in esame, *la contestuale valutazione di compatibilità ambientale*⁵ prevista sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat), in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché in considerazione dello schema di Parere motivato reso da ARPAE-SAC sopra richiamato, nei termini indicati nella suddetta Relazione istruttoria di seguito precisati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValsAT, condizionata al recepimento della riserva e delle prescrizioni indicate dalla SAC di ARPAE, riportate nella Relazione istruttoria”;
4. rilascia inoltre il *parere previsto in materia di vincolo sismico*⁶, predisposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegato alla suddetta Relazione istruttoria, riguardante la verifica di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio comunale, oggetto della proposta di intervento in esame;
5. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Servizio SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro per quanto di competenza, ai fini della conclusione del procedimento urbanistico in oggetto.

⁴ Si richiamano le nuove indicazioni introdotte sui procedimenti in materia ambientale di Verifica di assoggettabilità, VAS e Valsat dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 2170 del 21.12.2015 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”. ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo Rapporto Ambientale/Valsat controdedotto. La SAC predispone lo schema del Parere motivato e lo invia alla Città metropolitana di Bologna che lo approva, con specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

⁵ Competenza attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 13 della L.R. n. 6/2009 riformula l'art. 5 della L.R. n. 20/2000 in merito alla “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, introducendo la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, dispone che la Città metropolitana, in veste di autorità competente, si esprima in merito alla valutazione ambientale nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, dando particolare evidenza a tale valutazione.

⁶ Prot. n. 36813 del 12.06.2017 – Fasc. c.s. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

Motivazioni:

Il *Comune di Valsamoggia* è dotato degli strumenti di pianificazione urbanistica generale previsti dalla L.R. n. 20/2000, quali il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

Sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., riguardanti le misure urbanistiche finalizzate a favorire lo sviluppo di attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, è prevista la procedura speciale per l'approvazione dei progetti edilizi che comportano esigenze di ristrutturazione ed ampliamento di attività produttive già esistenti nel territorio comunale urbanizzato. Il suddetto art. A-14-bis prevede che l'Amministrazione Comunale convochi un'apposita Conferenza dei Servizi per le necessarie valutazioni entro dieci giorni dalla presentazione della proposta progettuale da parte dei soggetti interessati, nel caso in cui detti interventi comportino variazione ai vigenti strumenti urbanistici comunali.

La Ditta FA.TA Ricambi SpA, insediata nel Comune di Valsamoggia in località Crespellano e produttrice di ricambi per autocarri, ha presentato istanza in data 20.01.2017 presso lo Sportello Unico Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione per una variante in corso d'opera all'Autorizzazione Unica n. 28/2013, tesa alla realizzazione di un nuovo fabbricato industriale in zona sita in Via Chiesaccia, in località Crespellano, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000.

La proposta, dal punto di vista urbanistico, comporta variante normativa e cartografica al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Valsamoggia.

Il Responsabile del Servizio Sportello Unico dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha disposto, con nota prot. n. 11954 del 8.03.2017⁷, la convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi per il 7 aprile 2017, indetta ai sensi dell'art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000, per l'esame del progetto sopra richiamato presentato dalla Ditta FA.TA Ricambi SpA, rendendo disponibile informaticamente la relativa documentazione tecnica per la preventiva consultazione.

Alla seduta di Conferenza dei Servizi sono state invitate, oltre alla Città metropolitana di Bologna, le Amministrazioni competenti ad esprimere i relativi atti di autorizzazione e di assenso, concessioni, nulla osta, per la conclusione del procedimento amministrativo⁸.

⁷ Conservata in atti al P.G. n. 14764 del 9.03.2017.

⁸ Come previsto ai sensi dell'art. A-14-bis, comma 2, della L.R. n. 20/2000.

Nella Conferenza suddetta, come risulta dal Verbale dei lavori⁹, è stato esaminato il progetto in questione e le Amministrazioni intervenute hanno espresso, per quanto di competenza, una decisione di assenso con alcune prescrizioni rispetto alla realizzazione del progetto in esame, comportante proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti. La Città metropolitana di Bologna ha rilevato la necessità di acquisire integrazioni ed approfondimenti funzionali alla completezza del progetto.

Il Responsabile del Servizio Sportello Unico Associato ha provveduto, con nota prot. n. 26867 del 30.05.2017¹⁰, alla trasmissione alla Città metropolitana di Bologna della documentazione integrativa e dei pareri definitivi forniti dagli Enti interessati al procedimento, ai fini della conclusione del procedimento in esame.

Nell'ambito del procedimento in esame, la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere il proprio atto di assenso in materia urbanistica sulla proposta di variante, con particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata, nonché a formulare le determinazioni previste in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), oltre al parere in materia di vincolo sismico.

In riferimento alle indicazioni introdotte dalla “*Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015*”, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 2170 del 21.12.2015, ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna ha fornito alla Città metropolitana di Bologna lo schema di Parere motivato Prot. n. 14012 del 19.06.2017¹¹, espresso sul Piano in esame, ai fini della formulazione della valutazione ambientale di competenza della Città metropolitana, prevista ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

Allo scopo di consentire al Comune di Valsamoggia la conclusione del procedimento urbanistico in oggetto, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato il progetto sopra richiamato anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)¹², predisponendo la *Relazione istruttoria*¹³ allegata in copia al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale viene espresso l'assenso alla conclusione del procedimento di approvazione del progetto in questione, subordinato al recepimento di alcune riserve specificate in dettaglio nella Relazione medesima.

Nella Relazione istruttoria, vengono inoltre espresse le *valutazioni di compatibilità*

⁹ Acquisito agli atti della Città metropolitana al Fasc. 8.2.2.9/4/2017.

¹⁰ Conservata in atti con P.G. n. 33734 del 30.05.2017.

¹¹ Acquisito agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 38245 del 19.06.2017 - Fasc. c.s.

¹² Approvato dalla Provincia di Bologna con deliberazione del Consiglio n. 19 del 30.03.2004 ed entrato in vigore in data 14.04.2004, così come previsto dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000.

¹³ Acquisita in atti con P.G. n. 39583 del 23.06.2017.

ambientale sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) del Piano in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune mediante la Conferenza dei servizi ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate nello schema di *Parere motivato* reso da ARPAE – SAC sopra richiamato, allegato alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

In relazione al parere previsto in *materia di vincolo sismico* recante le verifiche di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici del territorio¹⁴, da rendere nell'ambito del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha esaminato la documentazione tecnica relativa alla proposta di variante in oggetto ed ha predisposto il Parere di competenza¹⁵, allegato alla suddetta Relazione istruttoria.

Si dà atto che le determinazioni assunte con il presente atto saranno da ritenersi definitive, qualora durante la fase di deposito e pubblicazione del documento di VALSAT non vengano presentate osservazioni e nel caso in cui, in presenza di eventuali osservazioni, l'accoglimento delle stesse non comporti modifiche sostanziali all'assetto urbanistico e alla Valsat, come proposti e condivisi in seduta di Conferenza dei servizi. Qualora invece si verificassero le condizioni appena descritte, dovrà essere aggiornata la stessa Conferenza e la Città Metropolitana dovrà esprimere nuovamente una propria valutazione.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si ritiene di fare propri i contenuti della Relazione istruttoria allegata al presente provvedimento, disponendone la sua trasmissione al *Comune di Valsamoggia*, per la conclusione del procedimento urbanistico in parola.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto. Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33¹⁶, comma 2, lett.

¹⁴ Detto Parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008 e sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 recante “Norme tecniche per le costruzioni”, integrato dal D.M. 14/01/2008, secondo cui la Città Metropolitana deve rilasciare suddetto parere nell'ambito degli atti di assenso resi dalla stessa nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali.

¹⁵ P.G. n. 36813 del 12.06.2017.

¹⁶ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del *Vice Sindaco metropolitano Daniele Manca*, con delega alla Pianificazione Territoriale Generale e Urbanistica.

La Regione Emilia-Romagna con Legge n. 13/2015 ha adottato la "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", stabilendo all'art. 2, comma 4, che la Città Metropolitana, nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della L.R. n. 20/2000, svolga le funzioni oggetto del presente provvedimento.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito¹⁷ agli atti il parere della *Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica – Area Pianificazione Territoriale*, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Stante la concomitante assenza del Sindaco e del Vicesindaco metropolitani, è delegato alla sottoscrizione del presente atto il Consigliere delegato Giampiero Veronesi¹⁸.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- “Relazione istruttoria” (P.G. n. 39583 del 23.06.2017), corredata dallo schema di Parere motivato fornito da ARPAE – SAC (P.G. n. 38245 del 19.06.2017), nonché dal Parere espresso in materia di vincolo sismico (P.G. n. 36813 del 12.06.2017).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il Consigliere delegato
GIAMPIERO VERONESI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

¹⁷Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

¹⁸ Si richiama il Provvedimento del Sindaco del 28/6/2017, in atti al PG 40727